CAMERA DEI DEPUTATI N. 2082

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori COSTA e DELLA PORTA

APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 aprile 1973 (*Stampato n. 295*)

Disciplina dell'attività di tecnico di laboratorio medico

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 maggio 1973

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio medico è soggetto alla vigilanza del Ministero della sanità.

Tale vigilanza si estende anche alla formazione tecnico-professionale ed all'accertamento del titolo di abilitazione.

ART. 2.

Chiunque intenda esercitare l'attività di tecnico di laboratorio medico deve avere compiuto l'età di 18 anni ed essere munito di diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento dell'attività medesima, ai sensi della presente legge.

È fatto divieto, a partire dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della

presente legge, di assumere personale con mansioni di tecnico, sprovvisto del diploma di abilitazione all'attività di tecnico di laboratorio medico.

ART. 3.

Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio medico sono istituite, con provvedimento del presidente della Giunta regionale, presso policlinici ed enti ospedalieri che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento delle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nelle stesse forme è approvato il regolamento delle scuole.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al primo comma debbono essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado e di un certificato attestante la ammissione al terzo anno di scuole medie superiori o titolo equipollente. Devono altresì aver compiuto il sedicesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione.

ART. 4.

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio medico ha la durata di tre anni.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti le materie fondamentali di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia, compreso il tirocinio pratico.

Il tirocinio degli allievi presso gli enti di cui all'articolo 3, che abbiano istituito corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi.

ART. 5.

Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno un esame finale di abilitazione consistente in tre prove, scritta, orale e pratica, dinanzi ad una commissione esaminatrice nominata annualmente dal Ministro della sanità di concerto col Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Regione.

Le sessioni degli esami nonché la nomina dei direttori delle scuole sono stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 6.

Ai candidati di cui all'articolo 5, che superino gli esami, viene rilasciato un diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio medico. Il diploma è soggetto a tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 122 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

ART. 7.

Sono istituiti, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, gli albi dei tecnici di laboratorio medico.

In ogni provincia è costituito il collegio degli esercenti l'attività di tecnico di laboratorio medico, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione a norma della presente legge e che abbiano i requisiti previsti dal successivo articolo 9. Tali collegi provinciali sono riuniti in federazioni regionali e in una Federazione nazionale.

L'esercizio effettivo dell'attività di tecnico di laboratorio medico è subordinato all'iscrizione all'albo. Questa viene effettuata previo pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

ART. 8.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento di esecuzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 9.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato ininterrottamente, da almeno tre anni, l'attività di tecnico di laboratorio medico presso enti ospedalieri ed enti pubblici sanitari sono ammessi a sostenere le stesse prove di esame previste dal precedente articolo 5 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, alla data di pubblicazione della

presente legge, essendo risultati vincitori di un concorso per tecnico di laboratorio medico, o comunque in possesso del titolo a norma dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969, abbiano in tale qualità prestato servizio ininterrotto per almeno tre anni in enti ospedalieri, istituti universitari, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici.

ART. 10.

Le scuole pubbliche e private di tecnici di laboratorio medico riconosciute dallo Stato continueranno a svolgere i loro corsi secondo i singoli regolamenti fino alla sessione dell'anno 1973.

I diplomati di detti istituti che abbiano compiuto un regolare corso di studi possono conseguire l'abilitazione all'esercizio specifico dell'attività di tecnico di laboratorio medico, sostenendo presso la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 5 le prove stabilite nel comma medesimo.

ART .11.

È istituito, secondo la procedura prevista dall'articolo 3 della presente legge ed entro un anno dall'entrata in vigore della medesima, un corso di aggiornamento per coloro i quali, in possesso del titolo di studio di scuola media, risultino occupati da almeno sei anni quali tecnici di laboratorio in sedi diverse dagli enti pubblici sanitari.

Gli stessi dovranno produrre certificazioni attestanti l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro e la specifica mansione svolta, rilasciate dal medico direttore del laboratorio.

Al termine del corso dovranno sostenere gli esami previsti dall'articolo 5 della presente legge.